



COMUNE DI CERRETO D'ESI
PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE
N. 18

SETTORE IV
POLIZIA LOCALE, AMMINISTRATIVA,
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE

DEL 29-09-2025 - Reg. Gen. N. 41

Oggetto:	ORDINANZA ATTUATIVA DELLA D.G.M. Nr. 67 DEL 29/09/2025, ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO DI CERRETO D'ESI CON CONTROLLO ACCESSI TRAMITE VARCO ELETTRONICO REGOLAMENTAZIONE DELLA Z.T.L. (art 7 comma 9 D.Lgs 285/92 NDCS)
----------	--

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un'“area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;
- l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che “i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 13/12/2024 avente ad oggetto “ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL CENTRO STORICO CON INSTALLAZIONE DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI. REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CERRETO D'ESI, AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 9, D. LGS. 30/04/1992, N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA)” attraverso l'installazione di n. 1 varco in Via XXIV Maggio presidiato dal sistema omologato di rilevazione dei transiti, al fine di garantire l'incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, l'ordine pubblico, il patrimonio

ambientale e culturale, e permettere un controllo appropriato della zona a traffico limitato nei giorni ed orari in cui è vigente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 67 del 29/09/2025 avente ad oggetto: **REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL'INTERNO DELLA ZTL CON CONTROLLO DEGLI ACCESSI MEDIANTE VARCHI ELETTRONICI, AI SENSI DEL D.LGS. 284/1992. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 81 DEL 13/12/2024 - NUOVI ORARI DI ATTIVAZIONE DELLA ZTL CENTRO STORICO;**

VISTO il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto l'autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 250/99, all'installazione ed all'esercizio di un impianto per la rilevazione degli accessi dei veicoli, nella Zona a Traffico Limitato del centro storico del Comune di Cerreto d'Esi **REGISTRO DECRETI R. 0000183 del 27/05/2025**, acquisito al protocollo generale dell'Ente al nr. 6890 del 11/06/2025;

VISTE le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 5050 del 28/06/2019, relative alla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato, ed in particolare il paragrafo 2.2 "ZTL variabili";

PRESO ATTO che alla data odierna la ZTL del Centro Storico è stata delimitata con la necessaria segnaletica e con l'installazione del varco elettronico di rilevazione dell'accesso;

DATO ATTO che il periodo di pre-esercizio degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Cerreto d'Esi risulta concluso con esito positivo, pertanto si procede direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ministeriale sopra richiamato e del decreto di omologazione del dispositivo utilizzato;

RICHIAMATO il documento istruttorio della delibera di Giunta Comunale 67 del 29/09/2025 che, allegato alla presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESO che l'area delimitata come ZTL del Centro Storico del comune di Cerreto d'Esi comprende le seguenti strade e diramazioni:

Via XXIV Maggio, dall'intersezione con Via della Repubblica fino a Via Belisario (S.S. 256);

A. SX comprese le seguenti diramazione sul lato SX

Via Ferzano, fino a Via San Paterniano (strada senza uscita);

Via Nenni, fino a Via Nenni (strada senza uscita);

B. DX comprese le seguenti diramazioni/strade sul lato DX

Via C. Carloni, dall'intersezione con Via XXIV Maggio sino a Piazza San Rocco;

Piazza Ciccardini Loreti, dall'intersezione con Via C. Carloni sino a Via San Lorenzo;

Via Don Raffaele Chiucchi, dall'intersezione con via San Lorenzo sino a Via C. Carloni;

Via Tacconi, dall'intersezione con Via Tribbio sino a Via C. Carloni;

Via Roma, dall'intersezione con Via C. Carloni sino a Piazza Marconi;

Piazza San Rocco, dall'intersezione con Via C. Carloni sino a Via F. Morea;

Via N. Morea, dall'intersezione con Piazza San Rocco sino a Piazza Marconi;

Via Fiorenzuola, dall'intersezione con Piazza San Rocco sino a Via F. Morea;

Piazza Marconi, dall'intersezione con Via F. Morea sino a Via San Lorenzo;

Via San Lorenzo, dall'intersezione con Piazza Marconi sino a Piazza Ciccardini Loreti;

Via Berta, dall'intersezione con Via San Lorenzo sino a Via Tribbio;

Via Bestrenga, dall'intersezione con Via San Lorenzo sino a Via Tribbio;

Via Tribbio, dall'intersezione con Via San Lorenzo sino a Via F. Morea;

Via Mirasole, dall'intersezione con via San Lorenzo sino a Via Tacconi;

VIATA l'attuale regolamentazione della viabilità nel centro storico di Cerreto d'Esi Ordinanza n. 3 del 25/01/2003 e s.m.i., in particolare le limitazioni alla circolazione nelle vie ricadenti

all'interno delle mura castellane, previste per le caratteristiche strutturali delle strade, con il divieto di transito per i veicoli:

- di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- aventi larghezza superiore a 2,30 m;
- aventi altezza superiore a 2,50 m.

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, alla natura turistica ed alle caratteristiche strutturali delle strade, piazze ed altre aree del Centro Storico;

RITENUTO, pertanto, indispensabile riorganizzare la regolamentazione del transito veicolare nel Centro Storico del Comune di Cerreto d'Esi al fine di garantire l'incolumità dei cittadini, la tutela della salute, l'ordine pubblico e la tutela del patrimonio ambientale e culturale con l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato mediante controllo degli accessi tramite 1 varco elettronico;

RICHIAMATA la normativa di settore, ed in particolare:

- 1) l'art. 7 del D. Lgs. n. 285/1992 (NCDS) che dispone
 - al comma 9. *I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.*
 - al comma 10. *Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.*
- 2) l'art.17, comma 133/bis della legge n. 127/1997, che stabilisce quanto segue: *"Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti."*
- 3) il D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1990 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 1
 - c.1. *Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni richiedono l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.*
 - c.2. *La domanda deve contenere:*

- una relazione sulle caratteristiche tecnico funzionali degli impianti e delle loro prestazioni, con l'indicazione degli estremi di omologazione o di approvazione e gli eventuali elaborati, grafici, fotografici, informatici o di altro genere che il comune intende allegare;
- l'indicazione degli obiettivi che il comune persegue e delle modalità di utilizzazione degli impianti ai sensi degli articoli 3, 5 e 6.
- c.3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione e delle compatibilità con gli obiettivi indicati dal comune.

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art.107;

VISTO il nuovo codice della strada, in particolare l'art.1 c.1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 N° 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, N. 495, regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 22/10/2020, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 al Responsabile del Servizio di Polizia Locale Istr. Dir. Vig. Alessandro Concetti;

DATO ATTO che il sottoscritto è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

per i motivi sopra esposti, in attuazione delle sopra citate delibere di Giunta Comunale n. 81 del 13/12/2024 e n. 67 del 29/09/2025, di adottare i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità nel Centro Storico di Cerreto d'Esi - Istituzione della Zona a Traffico Limitato comprende le seguenti strade e diramazioni:

Via XXIV Maggio, dall'intersezione con Via della Repubblica fino a Via Belisario (S.S. 256);

A. SX comprese le seguenti diramazione sul lato SX

Via Ferzano, fino a Via San Paterniano (strada senza uscita);

Via Nenni, fino a Via Nenni (strada senza uscita);

B. DX comprese le seguenti diramazioni/strade sul lato DX

Via C. Carloni, dall'intersezione con Via XXIV Maggio sino a Piazza San Rocco;

Piazza Ciccardini Loreti, dall'intersezione con Via C. Carloni sino a Via San Lorenzo;

Via Don Raffaele Chiucchi, dall'intersezione con via San Lorenzo sino a Via C. Carloni;

Via Tacconi, dall'intersezione con Via Tribbio sino a Via C. Carloni;

Via Roma, dall'intersezione con Via C. Carloni sino a Piazza Marconi;

Piazza San Rocco, dall'intersezione con Via C. Carloni sino a Via F. Morea;

Via N. Morea, dall'intersezione con Piazza San Rocco sino a Piazza Marconi;

Via Fiorenzuola, dall'intersezione con Piazza San Rocco sino a Via F. Morea;

Piazza Marconi, dall'intersezione con Via F. Morea sino a Via San Lorenzo;

Via San Lorenzo, dall'intersezione con Piazza Marconi sino a Piazza Ciccardini Loreti;

Via Berta, dall'intersezione con Via San Lorenzo sino a Via Tribbio;

Via Bestrenga, dall'intersezione con Via San Lorenzo sino a Via Tribbio;

Via Tribbio, dall'intersezione con Via San Lorenzo sino a Via F. Morea;

Via Mirasole, dall'intersezione con via San Lorenzo sino a Via Tacconi;

, con riferimento alla PLANIMETRIA che si acclude alla presente

,con la seguente regolamentazione dei TRANSITI:

da lunedì alla domenica

A. dalle ore 00:00 alle ore 24.00 ZONA A TRAFFICO LIMITATO

con divieto di transito per i veicoli adibiti al trasporto di cose con m.c.a.p.c. sup. a 3.5 t.

Dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno

Sabato e Domenica e nei giorni Festivi e Prefestivi:

B. dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del lunedì successivo o del primo giorno feriale successivo
ZONA A TRAFFICO LIMITATO con divieto di transito:

- per i veicoli adibiti al trasporto di cose con m.c.a.p.c. sup. a 3.5 t.
- motoveicoli e autoveicoli non autorizzati;

eccetto:

- a) veicoli del servizio soccorso medico, antincendio, polizia e forze dell'ordine in servizio ordinario e di emergenza;
- b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità;
- d) veicoli appartenenti a **RESIDENTI e NON RESIDENTI (domicilianti)** che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L. destinato al ricovero dei veicoli;
- e) veicoli appartenenti a **RESIDENTI e NON RESIDENTI (domicilianti)** che pur non disponendo di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L., hanno esigenze di raggiungere la loro abitazione o altro immobile;
- f) veicoli al servizio delle persone con disabilità (cfr. art.4 del disciplinare);
- g) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria o assistenziale pubblica, privata e/o convenzionata in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno della Z.T.L.;
- h) veicoli di servizio di piazza (TAXI) e/o noleggio con conducente (N.C.C.), esclusivamente in relazione all'attività professionale per il solo transito, ovvero limitato alla fermata per il tempo di salita e discesa dei passeggeri;
- i) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
- j) veicoli per trasporto funebre;
- k) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socioassistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare di persone ubicate all'interno della ZTL;
- l) veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (es. pulizia strade, spazzaneve, Protezione Civile, nettezza urbana, etc.);
- m) veicoli utilizzati per il trasporto di farmaci ed ossigeno;
- n) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esempio servizi postali, di telecomunicazioni, erogazione acqua, gas, luce, ecc);
- o) Artigiani e titolari di strutture ricettive, di studi professionali, di esercizi di somministrazione, di esercizi per il commercio al dettaglio o all'ingrosso che effettuano la vendita diretta al pubblico, ubicati in ZTL;
- p) Artigiani e le imprese assimilate che effettuano in via continuativa interventi di manutenzione in ZTL;
- q) ministri di culto di qualunque religione che abbia un'intesa con lo Stato Italiano con luoghi di culto situati all'interno delle ZTL per attività istituzionali;
- r) velocipedi e veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati ai velocipedi;
- s) veicoli a braccia;
- t) veicoli adibiti ai servizi di rimozione mediante carro attrezzi a norma del D.Lgs.285/1992;
- u) personale scolastico docenti, ATA, ecc. specificamente autorizzato dall'Istituto Comprensivo di Cerreto d'Esi.
- v) veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno:

dal Lunedì alla Domenica

C. dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo ZONA A TRAFFICO LIMITATO con divieto di transito:

- per i veicoli adibiti al trasporto di cose con m.c.a.p.c. sup. a 3.5 t.
- motoveicoli e autoveicoli non autorizzati

eccetto:

- a) veicoli del servizio soccorso medico, antincendio, polizia e forze dell'ordine in servizio ordinario e di emergenza;
- b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità;
- d) veicoli appartenenti a **RESIDENTI e NON RESIDENTI (domicilianti)** che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L. destinato al ricovero dei veicoli;
- e) veicoli appartenenti a **RESIDENTI e NON RESIDENTI (domicilianti)** che pur non disponendo di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L., hanno esigenze di raggiungere la loro abitazione o altro immobile;
- f) veicoli al servizio delle persone con disabilità (cfr. art.4 del disciplinare);
- g) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria o assistenziale pubblica, privata e/o convenzionata in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno della Z.T.L.;
- h) veicoli di servizio di piazza (TAXI) e/o noleggio con conducente (N.C.C.), esclusivamente in relazione all'attività professionale per il solo transito, ovvero limitato alla fermata per il tempo di salita e discesa dei passeggeri;
- i) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
- j) veicoli per trasporto funebre;
- k) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socioassistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare di persone ubicate all'interno della ZTL;
- l) veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (es. pulizia strade, spazzaneve, Protezione Civile, nettezza urbana, etc.);
- m) veicoli utilizzati per il trasporto di farmaci ed ossigeno;
- n) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esempio servizi postali, di telecomunicazioni, erogazione acqua, gas, luce, ecc);
- o) Artigiani e titolari di strutture ricettive, di studi professionali, di esercizi di somministrazione, di esercizi per il commercio al dettaglio o all'ingrosso che effettuano la vendita diretta al pubblico, ubicati in ZTL;
- p) Artigiani e le imprese assimilate che effettuano in via continuativa interventi di manutenzione in ZTL;
- q) ministri di culto di qualunque religione che abbia un'intesa con lo Stato Italiano con luoghi di culto situati all'interno delle ZTL per attività istituzionali;
- r) velocipedi e veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati ai velocipedi;
- s) veicoli a braccia;
- t) veicoli adibiti ai servizi di rimozione mediante carro attrezzi a norma del D.Lgs.285/1992;
- u) personale scolastico docenti, ATA, ecc. specificamente autorizzato dall'Istituto Comprensivo di Cerreto d'Esi.
- v) veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

Eventuali ulteriori casistiche residuali ed eccezionali verranno valutate singolarmente dall'Ufficio di Polizia Locale.

La circolazione veicolare sarà liberamente consentita a tutti i veicoli (autorizzati/non

autorizzati) solo ed esclusivamente nelle fasce orarie in cui la ZTL è NON ATTIVA.

Nelle Vie e Piazze ricadenti nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Cerreto d'Esi, vista l'assenza di marciapiedi, gli andamenti planimetrici tortuosi ed i caratteristici reticoli stradali con frequenti intersezioni, viene istituito il **limite massimo di velocità di 30 km/h**;

Sono previsti stalli di **sosta riservati a particolari categorie di veicoli** nelle seguenti Vie e Piazze:

Piazza Ciccardini Loreti nr. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili, in possesso di apposito contrassegno e nr. 1 stallo di sosta per i veicoli adibiti al soccorso;

Via N. Morea n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone disabili, in possesso di apposito contrassegno;

Piazza Marconi n. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili in possesso di apposito contrassegno.

All'interno della ZTL è previsto il divieto di sosta, con facoltà di rimozione forzata dei veicoli, al di fuori degli spazi di sosta presenti;

INOLTRE

- **si prende atto e si rende esecutivo il DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELLA ZTL**, che contiene criteri di gestione del traffico veicolare all'interno della ZTL, i VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L. ed i termini e le modalità di autorizzazione e permessi temporanei, come accluso alla DGM n. 67/2025;
- **si approva l'allegata planimetria** con indicati i confini e le vie che fanno parte della ZTL del Centro Storico di Cerreto d'Esi, con la nuova regolamentazione tramite la posa della prescritta segnaletica, i punti in cui sono installati i varchi d'accesso alla ZTL, i punti in cui saranno posizionati i preavvisi di varco;
- **si istituisce** il divieto, nella ZTL, di circolazione dinamica e statica per tutte le categorie di veicoli non compresi e/o autorizzati ai sensi del predetto disciplinare di gestione della Z.T.L., approvato contestualmente con il presente provvedimento.

Tutte le Ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi revocate, ovvero devono ritenersi complementari o integrative, e comunque valide per la parte non contrastante.

Per ogni ulteriore disposizione, non specificata nella presente ordinanza, si rimanda al documento istruttorio della delibera di Giunta Comunale n.67 del 29/09/2025 il quale, allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale ai fini della corretta regolamentazione della circolazione stradale nelle vie e piazze indicate all'interno dello stesso;

A V V E R T E

Che i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende noto che il responsabile unico del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale.

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, N°241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N°1034 è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito internet istituzione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Settore
Concetti Alessandro

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.